



***UNIONE DEI COMUNI
del FRIGNANO***

***Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento del
Nucleo di Valutazione***

Allegato deliberazione Giunta n. del

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art. 2	Funzioni e competenze	Pag.	3
Art. 3	Funzioni di supporto metodologico	Pagg.	3 - 4
Art. 4	Funzioni di verifica, garanzia e certificazione	Pagg.	4 - 5
Art. 5	Composizione, nomina e durata	Pag.	6
Art. 6	Requisiti professionali richiesti	Pagg.	6 - 7
Art. 7	Incompatibilità	Pag.	7
Art. 8	Struttura tecnica di supporto al Nucleo di Valutazione	Pag.	7
Art. 9	Dati del controllo di gestione	Pagg.	7 - 8
Art. 10	Sede di funzionamento	Pag.	8
Art. 11	Valutazione dei risultati dei Responsabili dei Servizi	Pag.	8
Art. 12	Disposizioni finali	Pagg.	8 - 9

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000, l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Unione dei Comuni del Frignano e dei Comuni dell'Unione aderenti alla gestione in forma associata del servizio e delle funzioni proprie del Nucleo di Valutazione, con gli scopi e secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente dall'assetto direzionale dell'Ente e scopo finale dello stesso è di effettuare analisi e valutazioni finalizzate ad offrire una chiara conoscenza agli amministratori ed agli operatori in merito alla valutazione dell'attività dei dirigenti/responsabili titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione e dei dipendenti dell'Unione stessa e dei Comuni che ne fanno parte aderenti alla convenzione.
3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende i compiti e le attività già eventualmente poste in essere negli enti locali di provenienza relativi all'oggetto.

Articolo 2 – FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, svolge le proprie funzioni nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti.
2. Le funzioni del Nucleo di Valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e certificazione del sistema di gestione della performance dell'ente.
3. Oltre a quelle definite nel presente regolamento, il Nucleo di Valutazione presidia le funzioni esplicitamente previste dai contratti di lavoro e da specifiche normative degli enti locali.
4. L'ente può richiedere al Nucleo di Valutazione funzioni aggiuntive coerenti con i temi relativi al sistema di gestione della performance, previo eventuale adeguamento del compenso base stabilito.

Articolo 3 – FUNZIONI DI SUPPORTO METODOLOGICO

1. Il Nucleo di Valutazione svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di programmazione e di gestione della performance e dei sottosistemi che lo compongono.
2. Tra dette funzioni rientrano:
 - a) il supporto alla definizione e l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione;
 - b) il supporto alla definizione e l'aggiornamento del sistema premiale;
 - c) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

- d) la definizione e l'aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e di elevata qualificazione;
- e) il supporto alla predisposizione degli strumenti di programmazione: Documento Unico di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, Piano Esecutivo di gestione ecc.

Articolo 4 – FUNZIONI DI VERIFICA, GARANZIA E CERTIFICAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione.
2. Tra dette funzioni rientrano:
 - la validazione del piano e della relazione sulla performance;
 - la definizione della proposta di valutazione del Segretario comunale e dei responsabili di servizio;
 - la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla valutazione del personale;
 - l'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
 - l'applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni di elevata qualificazione;
 - l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della performance in seguito dell'attività di monitoraggio dello stesso;
 - il supporto nell'attuazione del controllo strategico delle singole Amministrazioni;
 - il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa;
 - la verifica e la validazione delle proposte di obiettivi esecutivi e di attività gestionali da inserire nel PIAO;
 - la verifica e la validazione delle rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali compresi nel PIAO, predisponendo apposita Relazione, da sottoporre all'approvazione delle competenti Giunte Comunali;
 - la valutazione della performance di Ente, mediante l'analisi delle risultanze del processo di misurazione della performance organizzativa;
 - fornire indicazioni sull'adeguatezza metodologica degli indicatori, garantire la coerenza tra il Piano della Performance - confluito nel PIAO - e il sistema di definizione e monitoraggio degli obiettivi;
 - esercitare una funzione di verifica sulla coerenza complessiva di tutte le singole valutazioni delle prestazioni individuali;
 - validare il conseguimento degli obiettivi assegnati al Segretario Comunale, ai fini della valutazione della performance individuale, sulla base della relazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente predisposta dal Segretario Comunale da trasmettere al Sindaco;

- proporre alla Giunta Comunale, per l'approvazione definitiva, gli esiti della graduazione delle posizioni dirigenziali e di Elevata qualificazione;
- verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e quelli indicati nel PIAO, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verificare i contenuti della Relazione annuale anticorruzione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- riferire all'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, qualora richiesto;
- verificare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, segnalando all'Autorità i casi di gravi o reiterate violazioni degli obblighi stessi;
- esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento prima della sua approvazione, verificando che esso sia conforme a quanto previsto nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- verificare l'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati dalle amministrazioni, quali strumenti utili ai fini della valutazione della performance organizzativa, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance;
- supportare le amministrazioni comunali in eventuali iniziative di ascolto diretto dei cittadini, anche in forma associata, che partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, in merito al grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati;
- promuovere iniziative volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione;
- svolgere ogni altra funzione eventualmente affidata dalla Giunta dell'Unione, compatibile con le prerogative previste dalla legge.

3. Il Nucleo di Valutazione opera in condizioni di assoluta autonomia, in stretto contatto con le strutture degli Enti associati, in particolare con il supporto operativo ed amministrativo dei diversi uffici finanziari e di gestione del personale.

Articolo 5 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. Il Nucleo di Valutazione è organo monocratico, costituito da un Esperto estraneo alle amministrazioni aderenti, scelto tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché di controllo di gestione.
2. La nomina del componente è effettuata con apposito decreto del Presidente dell'Unione a seguito di una procedura a evidenza pubblica, a cui possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento; la scelta è effettuata in base alle professionalità, alle competenze specifiche e all'esperienza maturata, così come desumibili dal curriculum di ogni singolo candidato che abbia manifestato interesse.
3. La procedura ad evidenza pubblica consiste in un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione dei curricula ed eventuali note di accompagnamento dei candidati.
4. La nomina ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta.
5. Al candidato prescelto dal Presidente tra i soggetti giudicati idonei, viene riconosciuto un compenso annuo lordo, onnicomprensivo, che viene stabilito nell'atto di nomina; il compenso viene liquidato su base annua, previa presentazione di idonea relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento.
6. Il Nucleo di Valutazione ha facoltà di convocare Amministratori e Funzionari dell'Ente ai fini di acquisire elementi utili all'attività valutativa e decisoria.
7. Per il suo funzionamento il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione del Servizio Personale dell'Unione, che garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei Referenti/Responsabili del Personale dei Comuni associati.
8. Il Nucleo ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Servizio, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.
9. Il componente del Nucleo può essere revocato dal Presidente, sentita la Giunta dell'Unione, con provvedimento motivato, nel caso di sopraggiunta causa di incompatibilità o di grave inosservanza dei doveri inerenti l'incarico rilevato.

Articolo 6 – REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

1. Il componente del Nucleo deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell'ambito della materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali ed agli aspetti organizzativi e gestionali.
2. Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale.
3. Il curriculum vitae del componente del Nucleo viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Unione nella sezione dedicata all' "Amministrazione Trasparente".

Articolo 7 – INCOMPATIBILITA'

1. Il componente del Nucleo non può essere nominato tra soggetti che:
 - a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
 - b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.
2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.

Articolo 8 – STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, oltre ai servizi ed uffici indicati all'art. 5 si avvale di una struttura tecnica dedicata, avente funzioni di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa.
2. Tale struttura è costituita da una figura professionale, assunta con incarico di collaborazione esterna, in possesso di specifici requisiti formativi e professionali in materia di valutazione del personale, da individuare nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 - DATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Nucleo di Valutazione si avvale dei dati forniti dal controllo di gestione di cui all'art. 196 del D.lgs 267/2000 per lo svolgimento delle valutazioni.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente e si esplica secondo le modalità di cui agli artt. 197 e 198 del D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità in ciascun Ente.
3. Il Nucleo di Valutazione si avvale dei dati forniti dai singoli Enti, anche attraverso l'attività del referente appositamente nominato dai singoli Comuni.

Articolo 10 – SEDE E FUNZIONAMENTO

1. Il Nucleo di Valutazione ha sede presso l'Unione dei Comuni del Frignano, nei locali messi appositamente a disposizione.
2. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti degli enti interessati ai processi di gestione.
3. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso il Servizio Personale.

Articolo 11 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Nucleo di Valutazione adotta una apposita metodologia, successivamente approvata con apposito atto deliberativo dell'Organo esecutivo, con la quale valuta il risultato dell'attività dei Responsabili dei Servizi.
2. La valutazione formulata dal Nucleo è comunicata dal Presidente del Nucleo di Valutazione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci e al Presidente, che provvedono al relativo inoltro ad ogni Responsabile di Servizio, il quale può addurre controdeduzioni scritte e documentate, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione.
3. Sentito il parere ulteriore del Nucleo sulle osservazioni eventualmente presentate, il Presidente dell'Unione o il Sindaco provvede ad emettere il proprio provvedimento di valutazione e la misura dell'indennità di risultato da corrispondere.

Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Ciascun Ente aderente al servizio associato dovrà prendere atto e approvare con deliberazione della Giunta il Sistema di valutazione e di pesatura degli Incarichi di Elevata Qualificazione e delle Alte Professionalità, il Sistema di valutazione delle prestazioni della performance organizzativa e individuale, preventivamente proposto dal Nucleo di Valutazione e approvato con delibera della Giunta dell'Unione.
2. E' consentita l'adesione al Nucleo di valutazione associato da parte di nuovi enti previa approvazione di specifica deliberazione di Giunta dell'Unione.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.
4. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno di pubblicazione della deliberazione di approvazione.